

CAMERA DEI DEPUTATI N. 278

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI GUIDO, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, NAPOLI, NICOTRA, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PONTELLO, QUARENGHI, QUIETI, RICCIUTI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI, ZANIBONI

Presentata l'8 agosto 1983

Riforma dell'ordinamento delle scuole guida

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposizioni normative che qui seguono hanno lo scopo di riordinare la materia delle scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore che, tuttora, risulta disciplinata in modo frammentario ed equivoco dalle vigenti leggi e dalla prassi intorno ad esse formatasi. È noto, infatti, come il Codice della Strada sia breve e lacunoso in materia (articolo 84), e come, al tempo stesso manchevole, sia il suo regolamento (articoli 486, 501) e come varie e non univoche o, almeno, non attente alla realtà, siano le circolari ministeriali in materia, le quali sembrano avere in concreto, in taluni casi, il sopravvento sulla legge.

Nelle proposte qui avanzate, è stato mantenuto fermo il principio secondo cui le scuole guida svolgono una funzione di interesse generale per la formazione di buoni conducenti. Esse perciò vanno con-

trollate dalla pubblica amministrazione nella loro nascita e nella loro vita, perché il loro sorgere non può essere libero ed incontrollato, e il loro esercizio non può essere svincolato da canoni di correttezza e di efficienza in relazione al fine che devono perseguire.

In questa ottica, che è quella propria della legislazione vigente, si muovono le nuove disposizioni proposte, che vogliono essere un approfondimento della attuale disciplina e una concreta applicazione dei principi cui essa si ispira. Perciò, quelle che potrebbero essere definite « novità » in senso assoluto sono in realtà applicazione concreta di idee presenti nell'attuale ordinamento delle scuole e che la legislazione e la prassi trascurano di esplicitare in modo conveniente.

Un primo punto che merita di essere segnalato è quello della personale gestione della scuola da parte del titolare e la

necessità che questi possieda un'abilitazione ad insegnare od istruire gli allievi (articoli 2 e 3). Questa normativa che è in armonia con quanto avviene negli altri Paesi europei, vuole essere un passo fondamentale per l'esercizio professionale e serio dell'attività di scuola. Un'attività così delicata e socialmente importante non può essere campo di semplici investimenti di capitali. La necessità che un adeguato capitale esista è presupposto per la stabilità e l'affidabilità della scuola. Ma l'investimento di capitali, che è uno dei presupposti richiesti per la nascita della scuola, non giustifica di per sé solo l'esistenza di una scuola appartenente a chi abbia fatto l'investimento economico. Chi vuole gestire una scuola, invece, deve dare affidamento alla pubblica amministrazione ed ai terzi utenti della sua partecipazione attiva e competente alla vita della scuola, attraverso una cura personale della gestione stessa. E il richiedere, inoltre, una sua competenza tecnica nelle materie d'insegnamento e d'istruzione sta a significare che la cura che egli avrà della gestione sarà esercitata da persona che conosce i problemi ed i fini sociali dell'attività esercitata. Problemi non solo economici, ma anche tecnici: e da questo punto di vista si comprende anche perché sia stato proposto un esame di abilitazione per coloro che attualmente esercitano la attività di scuola senza possedere la relativa abilitazione e che intendano continuare nell'espletamento della stessa (articolo 22). Infatti, un apposito esame che accerti nel titolare di scuola la presenza delle capacità tecniche di gestione della stessa è indispensabile per costruire scuole serie ed efficienti, laddove il semplice riferirsi ad un criterio di anzianità avrebbe avuto il significato di negare il principio di efficienza che deve essere alla base della normativa.

In relazione ai presupposti morali richiesti per l'autorizzazione, è da segnalare l'accoglimento delle proposte già elaborate in sede di progetto di riforma del Codice della Strada (articolo 114). Ma è anche da segnalare la significativa previsione di cui all'articolo 6, secondo la quale tutto

il personale, in qualsiasi modo addetto alla scuola, debba avere quei requisiti stessi. Questa generalizzazione dei requisiti morali si presenta oltremodo necessaria, perché la gestione della scuola non può tollerare che al suo interno esistano persone « pericolose », anche se non nella veste di insegnanti o di istruttori. L'attività amministrativa della scuola è, invero, cosa troppo delicata per poter essere affidata in qualche modo o misura a persone di dubbia moralità.

Sotto il profilo dell'attrezzatura tecnica, si è previsto che la scuola debba avere a sua disposizione, in proprietà, almeno una autovettura e le attrezzature didattiche fondamentali (articolo 7). Ciò perché un minimo di beni in proprietà esclusiva testimoniano della possibilità di impegnarsi nell'attività da parte del titolare e garantiscono almeno un minimo di efficienza della scuola. Al contempo però, si è lasciata la possibilità di avere in comproprietà od uso comune altre autovetture e le attrezzature didattiche non fondamentali.

Sotto il profilo della comunanza delle persone, è da notare come si sia accettato il principio secondo cui un insegnante o istruttore può svolgere la sua attività presso una sola scuola. Ma si è fatta salva la possibilità di gestire cooperativisticamente le scuole, dando, perciò, spazio ad un movimento delle persone nell'ambito della cooperativa (articolo 5).

L'attività della scuola è stata assoggettata a vigilanza da parte del Ministero dei trasporti in ogni suo aspetto. In omaggio al principio del perseguimento dell'interesse generale al buon funzionamento delle scuole — in vista del fine della formazione di buoni conducenti — si è ritenuto opportuno affermare la necessità di un costante controllo dell'attività delle scuole nella loro vita quotidiana. Ma il presupposto di questa vigilanza — ad evitare le prevaricazioni e gli abusi di chiunque — è l'emanazione di un Regolamento il quale, oltre ad occuparsi dei beni della scuola, dei corsi, degli atti ecc., fissi le modalità d'esercizio dell'attività di controllo. Un regolamento siffatto è un regolamento di carattere generale che inve-

ste tutta l'attività di scuola e la sua vigilanza; ed esso è il presupposto per conoscere diritti e doveri di ognuno nell'attività di scuola e nell'esercizio dell'attività di controllo (articolo 18).

L'interesse generale che le scuole perseguono è stato soddisfatto anche attraverso la fissazione di un minimo di lezioni ed esercitazioni da frequentare ed attuare per poter essere ammessi all'esame di guida, nonché da un giudizio finale motivato di ammissibilità dell'allievo stesso. Questo principio, che è proprio dell'attuale legislazione, è stato concretamente attuato anche per quanto attiene agli effetti che la preparazione svolta deve avere sugli esami. La partecipazione di un insegnante o istruttore a titolo consultivo agli esami di abilitazione, vuole essere non un controllo ma l'attuazione di una normativa già vigente nel nostro ordinamento per le scuole in genere, dove questo « commissario interno » è presente a dar ragione di quanto l'allievo ha svolto durante il corso dei suoi studi e a dar rilievo ad una attività di insegnamento e istruzione esercitata da persone abilitate allo scopo dalla pubblica amministrazione e vigilata dall'Amministrazione stessa.

Si è proposta, inoltre, una articolata e precisa disciplina per le scuole inadempienti ai loro scopi istituzionali (articoli 13 e 14). Per lievi irregolarità amministrative e per la scarsa efficienza didattica, è stata prevista una contestazione degli addebiti da parte della pubblica amministrazione ai titolari di scuola, con invito a rimuovere le irregolarità riscontrate. La sospensione dell'autorizzazione è stata invece prevista per gravi irregolarità di ogni tipo (e quindi anche quelle di natura didattica), per mancata rimozione delle irregolarità oggetto di diffida o per la presenza di più diffide per infrazioni della stessa natura nell'ambito del quinquennio. Con ciò si è evitato l'automatismo delle sanzioni da un lato e dall'altro si è voluto tener fermo il principio secondo cui il ripetersi di determinate trasgressioni non rimate nei tempi dovuti e le gravi irregolarità nella conduzione della scuola sono indici di scarsa profes-

sionalità ed efficienza nella gestione della stessa. La revoca dell'autorizzazione è stata prevista, infine, quando vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa o quando venga meno la necessaria e indispensabile dotazione di attrezzature e veicoli; venendo con ciò meno il *minimum* di azienda della scuola.

Sempre nell'ottica di una scuola guida che persegue interessi generali propri della collettività, sono da inquadrarsi quelle disposizioni che attengono alle tariffe da praticare per i servizi resi dalla scuola e quelle circa le autorizzazioni per l'apertura di nuove scuole (articoli 16 e 17). È evidente che le proposte disposizioni si pongono lo scopo di evitare una concorrenza senza limiti nei prezzi dei servizi, perché essa andrebbe contro un serio svolgimento dell'attività di scuola (il che del resto attualmente avviene in altri settori delle attività sociali); come pure è chiaro che una ragionevole dislocazione delle scuole nell'ambito del territorio permette agevole utilizzazione del servizio da parte dei suoi naturali utenti.

Un altro punto di rilievo va segnalato nelle proposizioni normative qui proposte. La scuola svolge un'attività di grande rilievo dal punto di vista educativo, ma anche al contempo un'attività di grande pericolo specie per i terzi che sono soggetti al rischio delle esercitazioni svolte dall'allievo sull'autoveicolo della scuola. La normativa recependo le indicazioni dell'attuale legislazione propone la necessità del doppio comando di guida per l'autovettura, l'apposita segnalazione ai terzi che si tratta di vettura addetta attualmente allo svolgimento di un'esercitazione di guida e una consistente assicurazione di responsabilità civile (articolo 8). Ma accanto a queste proposte la nuova normativa vuole segnalare, in ossequio anche al pensiero espresso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 14 aprile 1965) l'esigenza che laddove si svolga un'esercitazione, ad opera di scuole o di terzi, esiste la necessità che queste misure precauzionali vadano rispettate comunque. E con ciò afferma l'obbligo di soddisfare questi

requisiti anche da parte del privato che si eserciti alla guida di una propria autovettura. Questa disposizione, dal punto di vista delle scuole, vuole essere anche l'attuazione del principio di eguaglianza di trattamento fra esercitazioni di scuola ed esercitazioni svolte dal privato e, quindi, attuazione concreta del dettato di eguaglianza costituzionale.

In sostanza, questo progetto di normativa vuole affermare l'esigenza di una precisa regolamentazione della materia delle scuole, in cui risulti chiaramente il fine di interesse generale perseguito dalle stesse nella loro attività di insegnamento e di istruzione. Questo fine giustifica tutte le limitazioni poste alla libera attività di scuola e tutti i controlli cui le scuole

devono assoggettarsi; anzi è proprio questo fine a porre la necessità di limitare in vario modo la libertà dell'attività della scuola e di controllare in maniera rigorosa e costante le scuole stesse, così come pone la necessità di intervenire sulle loro tariffe, sulla loro consistenza numerica e sulla loro dislocazione territoriale.

L'interesse generale che l'attività di scuola deve perseguire — il quale trova riconoscimento anche nella manchevole legislazione attuale — è perciò il principio essenziale alla cui realizzazione tende la nuova normativa, la quale vuole indicare i concreti e precisi diritti e doveri che il perseguimento dell'interesse generale comporta per la pubblica amministrazione e per tutto il personale delle scuole guida.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione e vigilanza del Ministero dei trasporti.

ART. 2.

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società che abbiano come unico scopo l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società, il suo procuratore, cura direttamente e personalmente la gestione della scuola ed è responsabile nei confronti dell'amministrazione del regolare funzionamento della stessa.

Ogni mutamento concernente la posizione di procuratore deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 3.

L'autorizzazione è rilasciata a chi risulti di buona condotta, sia in possesso del diploma di istituto medio di secondo grado ad indirizzo tecnico o scientifico e di adeguata capacità finanziaria in relazione alla struttura ed alle dimensioni della scuola, nonché di una delle abilitazioni di cui al secondo comma del successivo articolo 6.

Per le persone giuridiche i requisiti di cui al precedente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al procuratore.

In caso di morte o invalidità permanente dei soggetti di cui al primo comma, l'efficacia dell'autorizzazione permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si ve-

rifichino detti eventi. In tale ipotesi la conduzione della scuola è affidata dagli eredi o dal titolare, per il periodo sopra indicato, ad un insegnante od istruttore.

ART. 4.

L'autorizzazione non è rilasciata:

a) a coloro che abbiano riportato condanna - e non siano stati riabilitati - per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad anni tre oppure delitto contro la fede pubblica superiore nel massimo ad anni uno, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 494 e 496 del codice penale o per il reato di cui all'articolo 20 della presente legge;

b) a coloro che abbiano procedimento penale in corso per uno dei delitti o reati indicati alla precedente lettera a), o siano colpiti da mandato od ordine di cattura;

c) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche, alle persone diffidate ai sensi dell'articolo 1 di detta legge;

d) agli inabilitati, agli interdetti, ai falliti che non hanno ottenuto la riabilitazione, a coloro che siano condannati ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, limitatamente al periodo di interdizione.

ART. 5.

Il personale della scuola addetto all'insegnamento teorico o a quello pratico di guida, ivi compreso il titolare che svolge funzione di insegnante od istruttore, deve essere composto di almeno due unità.

Il personale svolge normalmente la propria attività presso la scuola cui appartiene, salvo le ipotesi di gestione cooperativistica delle scuole stesse, anche riferita ad attività particolari quale la gestione dei mezzi pesanti.

ART. 6.

Tutto il personale della scuola deve risultare in possesso del requisito di buona condotta e non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 4. La sopravvenuta carenza dei requisiti predetti nella persona del titolare comporta in via cautelare l'immediata sospensione dell'attività, salva l'adozione di provvedimenti definitivi di revoca delle abilitazioni di competenza del Ministero.

Gli insegnanti ed istruttori devono aver compiuto gli anni ventuno ed essere muniti delle rispettive abilitazioni rilasciate, previo esame, dal Ministero.

Il Ministero dei trasporti indice ogni sei mesi apposita sessione di esami teorico-pratici per l'accertamento della idoneità tecnica e didattica all'insegnamento della teoria e della guida. Detti esami sono pubblici e vengono svolti presso gli Uffici provinciali della motorizzazione civile. I candidati sono esaminati da una apposita commissione formata da funzionari degli Uffici provinciali predetti.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento della teoria e a quello della guida è rilasciato dal Ministero dei trasporti ai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Sono ammessi a sostenere gli esami:

a) per l'abilitazione all'insegnamento di teoria, coloro che sono in possesso di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, ovvero che abbiano svolto, per almeno cinque anni, alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione all'esame, attività di istruttore di guida abilitato;

b) per l'abilitazione all'insegnamento della guida, chiunque possieda licenza o diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Tutti i candidati devono essere, altresì, abilitati alla guida con patente di categoria D-E di cui all'articolo 80 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e certificati di abilitazione professionale 2A e 4A.

ART. 7.

La scuola deve essere dotata di locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario, di attrezzature didattiche per le lezioni teoriche sulla base dei requisiti minimi stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché di tutti i tipi di autoveicoli occorrenti per le esercitazioni pratiche di guida.

La dotazione della scuola deve essere:

a) di proprietà esclusiva del titolare per le attrezzature didattiche fondamentali necessarie alle lezioni teoriche e per almeno una autovettura destinata alle esercitazioni pratiche, le altre autovetture possono essere acquisite anche mediante *leasing*;

b) di disponibilità esclusiva del titolare, per i locali;

c) di disponibilità del titolare, anche in comune con altri titolari, per le attrezzature didattiche complementari e per gli altri autoveicoli.

ART. 8.

Gli autoveicoli delle scuole adibiti alle esercitazioni pratiche sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti. L'assicurazione deve comprendere i terzi trasportati.

Gli autoveicoli sono muniti di doppio comando e possiedono contrassegni idonei ad avvisare prontamente ed inequivocabilmente dello svolgersi dell'esercitazione di guida.

Gli autoveicoli adibiti ad uso esclusivo dell'attività di istruzione di guida sono soggetti a revisione biennale.

ART. 9.

I tipi, la durata e il contenuto dei corsi sono stabiliti dal Ministero con riguardo alla normativa vigente in materia di abilitazione alla guida.

Il Ministero dei trasporti stabilisce, altresì, le modalità di certificazione dello svolgimento e della frequenza delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, nonché il numero minimo delle lezioni ed esercitazioni necessarie per l'ammissione all'esame di guida.

ART. 10.

Il Ministero dei trasporti, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, stabilisce con regolamento norme attuative per l'esercizio del potere di vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi, sulla tenuta della relativa documentazione e sul permanere delle condizioni in base alle quali la scuola è stata autorizzata all'esercizio dell'attività.

ART. 11.

Al termine di ogni corso, il titolare della scuola, sentiti i docenti del corso stesso, decide con giudizio motivato sulla ammissibilità degli allievi agli esami di abilitazione alla guida.

ART. 12.

All'esame di abilitazione di cui all'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, partecipa con parere consultivo un insegnante della scuola stessa o il suo titolare, purché abilitato a svolgere la funzione di insegnante o istruttore.

ART. 13.

In caso di accertata scarsa efficienza didattica o di lievi irregolarità amministrative, l'Ufficio provinciale della moto-

rizzazione civile contesta al titolare gli addebiti, invitandolo ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Qualora il titolare non provveda nei termini prefissatigli, lo stesso Ufficio emana formale diffida motivata.

ART. 14.

La sospensione dell'autorizzazione, che, in ogni caso, non può superare i sei mesi, può essere disposta dall'Ufficio provinciale quando:

a) vengano accertate gravi irregolarità nella gestione della scuola;

b) il titolare non si sia adeguato alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida entro il termine ivi previsto;

c) nel quinquennio sia stato adottato più di un provvedimento di diffida per infrazioni della stessa natura.

La sospensione viene disposta, altresì, in via cautelare, quando si verificino le condizioni previste dal precedente articolo 4, lettera b).

La sospensione può essere disposta fino ad un anno nel caso in cui nel quinquennio venga adottato più di un provvedimento di sospensione.

ART. 15.

L'autorizzazione è revocata quando venga meno uno dei requisiti o condizioni previsti dalla presente legge per il rilascio dell'autorizzazione stessa, ovvero la scuola venga a mancare della dotazione di attrezzature e di autoveicoli previsti dall'articolo 7.

Il titolare incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non siano cessate le cause ostantive indicate al precedente comma e non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di adozione del provvedimento.

ART. 16.

Le tariffe delle scuole sono annualmente stabilite nei minimi e nei massimi, per ogni provincia, da una commissione composta da un rappresentante dell'amministrazione provinciale, da un funzionario della carriera direttiva della Camera di commercio e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari di scuola.

La vigilanza sull'applicazione delle tariffe è demandata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale anche sulla base dei dati ISTAT sull'incremento del costo della vita.

ART. 17.

Le autorizzazioni per l'esercizio delle scuole sono rilasciate ogni sei mesi dagli Uffici provinciali della motorizzazione civile competenti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari di scuola.

Nell'autorizzare l'apertura di nuove scuole e nel fissare la loro ubicazione dovrà tenersi conto del numero dei cittadini che in quel momento abbiano raggiunto per la prima volta la maggiore età, della potenzialità delle scuole attualmente esistenti e della loro ubicazione, risultanti dal piano generale elaborato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 18.

Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il tipo di autorizzazione e la sua validità territoriale, anche in relazione allo svolgimento delle esercitazioni pratiche di guida, le prescrizioni sui locali e sulle attrezzature tecniche e didattiche per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, i programmi di insegnamento e la durata dei corsi, le modalità di tenuta

degli atti relativi ai medesimi, i programmi d'esame per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori ed ogni altra modalità d'esercizio dell'attività di scuola, sono stabiliti dal Ministero dei trasporti con il regolamento di cui al precedente articolo 10, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto regolamento è emanato previa audizione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari di scuola.

ART. 19.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per la conversione in certificato di idoneità alle mansioni di insegnante civile di guida dell'analogo attestato rilasciato dalle autorità militari e di pubblica sicurezza al personale già in servizio permanente o a lunga ferma, qualora gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dal collocamento in congedo.

ART. 20.

Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila.

Nella stessa sanzione incorre chi, anche occasionalmente, insegna teoria o guida senza essere a ciò abilitato.

ART. 21.

A tutela della pubblica incolumità, per le esercitazioni di cui all'articolo 82 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, da chiunque svolte, è necessario il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento ministeriale.

ART. 22.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di scuola che non siano in possesso dell'abilitazione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono sottoposti ad un esame di abilitazione presso l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile, concernente le norme di gestione e le regole tecniche dell'attività di scuola.

La continuazione dell'esercizio della scuola è subordinata all'esito positivo di questo esame.

ART. 23.

Le scuole ed il loro personale docente sono utilizzati dall'Amministrazione dello Stato per l'insegnamento dell'educazione stradale agli alunni della scuola dell'obbligo.